

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 17 LUGLIO 1998

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 28

S O M M A R I O

D.G.R. 12 GIUGNO 1998 - N. 6/36795	
Approvazione dello statuto del Consorzio per la gestione del Parco Regionale Monte Barro (l.r. 30 novembre 1983, n. 86, l.r. 16 settembre 1996, n. 26)	2

[BUR1998031]

[5.3.1]

D.G.R. 12 GIUGNO 1998 - N. 6/36795**Approvazione dello statuto del Consorzio per la gestione del Parco Regionale Monte Barro (l.r. 30 novembre 1983, n. 86, l.r. 16 settembre 1996, n. 26)****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86, «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale» e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 che disciplina la procedura per l'approvazione dello Statuto e la costituzione dei Consorzi per la gestione delle aree protette regionali;

Vista la l.r. 16 settembre 1983 n. 78 istitutiva del Parco regionale Monte Barro che all'art. 3 prevede che la gestione del Parco sia affidata ad un Consorzio tra la Provincia di Lecco, la Comunità Montana del Lario orientale e i Comuni territorialmente interessati;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7738 del 26 aprile 1988 con il quale è stato costituito il Consorzio per la gestione del Parco regionale Monte Barro ai sensi della l.r. 78/83;

Vista la l.r. 16 settembre 1996, n. 26 di «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali», che dispone l'adeguamento degli Statuti dei Consorzi di gestione delle aree protette regionali alle disposizioni dettate dalla legge stessa;

Viste le seguenti deliberazioni degli Enti consorziati, con le quali è stato approvato lo Statuto del Consorzio per la gestione del Parco regionale Monte Barro:

- Comune di Garlate: c.c. n. 80 del 16 dicembre 1997;
- Comune di Pescate: c.c. n. 84 del 11 novembre 1997;
- Comune di Valmadrera: c.c. n. 63 del 18 dicembre 1997;
- Comune di Lecco: c.c. n. 4333 del 9 febbraio 1998;
- Provincia di Lecco: c.p. n. 168 del 19 dicembre 1997;
- Comune di Malgrate: c.c. n. 55 del 30 dicembre 1997;
- Comune di Oggiono: c.c. n. 21 del 28 febbraio 1998;
- Comune di Galbiate: c.c. n. 262 del 19 novembre 1997;
- Comunità Montana del Lario orientale DAC n. 36 del 27 novembre 1997;

Vista l'attestazione del Segretario del Consorzio, allegata alla nota prot. 28826 del 7 maggio 1998 e costituente parte integrante della presente deliberazione (allegato A), che dichiara che lo Statuto trasmesso, autenticato, è conforme a quello approvato dagli Enti consorziati;

Visto il testo dello Statuto del Consorzio per la gestione del Parco regionale Monte Barro di Sala al Barro, composto da n. 25 articoli (allegato B);

Ritenuto da parte del Dirigente del Servizio proponente che il suddetto testo risulta conforme ai principi e alle disposizioni della l.r. 26/1996;

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di definire che lo Statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare lo Statuto del Consorzio di gestione del Parco regionale Monte Barro adottato dagli Enti costituenti il Consorzio con i provvedimenti deliberativi indicati in premessa, composto da n. 25 articoli, nel testo autenticato trasmesso con nota del Presidente del Consorzio Parco Monte Barro prot. 28826 del 7 maggio 1998 che si allega alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3) Di definire che il nuovo Statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

CONSORZIO PARCO MONTE BARRO**S T A T U T O**

(Versione definitiva del 20 settembre 1997 - Testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale)

Titolo 1**GENERALITÀ****Art. 1***Costituzione del Consorzio*

1. In esecuzione della legge regionale 86/83 e sue successive modificazioni e della l.r. 78/83 è costituito il «Consorzio per la gestione del Parco regionale del Monte Barro» in sigla «Consorzio Parco regionale Monte Barro».

2. Fanno parte del Consorzio i seguenti Comuni: Galbiate, Lecco, Valmadrera, Oggiono, Malgrate, Garlate, Pescate. Fanno altresì parte i seguenti enti: Comunità Montana del Lario Orientale e Amministrazione Provinciale di Lecco.

3. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato; il Consorzio può essere sciolto solo con legge regionale modificativa della l.r. 78/83 istitutiva del parco.

4. Il Consorzio è Ente pubblico con propria personalità giuridica.

Art. 2*Sede - Finalità e funzioni del Consorzio*

1. Il Consorzio ha lo scopo di progettare, realizzare e gestire il Parco regionale del Monte Barro, parco montano, istituito con l.r. 78/83 svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della l.r. n. 86 del 30 novembre 1983 e dalla l.r. 26/96, nonché dalla l.r. n. 32/96, in funzione delle esigenze dei cittadini dei Comuni Consorziati.

2. Il Consorzio nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva assolve a tutte le funzioni delegate dalla Regione e da altri Enti e promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree ed immobili individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco.

3. La sede del Consorzio è a Galbiate in una sede messa a disposizione dall'amministrazione comunale di Galbiate, fino a quando il consorzio potrà disporre di una sede propria in stabile di proprietà.

Titolo 2**ORGANI****Art. 3***Organi del Consorzio*

Sono Organi del Consorzio:

- l'assemblea Consorziale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 4*Assemblea Consorziale*

1. L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni Consorziati, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Lecco e dal Presidente della Comunità Montana Lario Orientale, salva la facoltà di delegare, per eventuale assenza o impedimento, un Consigliere dei rispettivi organi consiliari o comunitari.

2. La delega e la revoca dei rappresentanti degli Enti consorziati devono avvenire per iscritto.

3. Ciascun Ente consorziato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nel successivo comma.

4. Il rappresentante dell'Ente consorziato esercita in assemblea, le prerogative di voto secondo quote di partecipazione così determinate:

a) Alla Comunità Montana Lario Orientale viene attribuita una quota di partecipazione predeterminata del 6% e alla Provincia di Lecco del 12%.

b) Per ciascun comune si applica una quota di partecipazione pari alla somma delle percentuali così calcolate:

– Rapporto del territorio di ciascun comune inserito nel perimetro del Parco e totale del territorio del Parco; la somma delle singole percentuali risultanti viene rapportata al 25%;

– Rapporto della contribuzione finanziaria obbligatoria di ciascun Comune consorziato rispetto al totale della contribuzione dei Comuni consorziati; la somma delle singole percentuali risultanti viene rapportata al 57%;

Risultano pertanto le seguenti quote di partecipazione:

– Lecco:	32%
– Valmadrera:	10%
– Galbiate:	25%
– Oggiono:	6%
– Malgrate:	5%
– Garlate:	2%
– Pescate:	2%
– Comunità Montana LO	6%
– Provincia Lecco	12%
Totale	100%

Art. 5

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea approva gli indirizzi generali e i programmi tecnico-finanziari per l'attività del Consorzio.

2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni dell'Assemblea:

a) l'elezione, a maggioranza assoluta dei voti, del Presidente, scelto tra esterni all'Assemblea e che sia residente in uno dei Comuni Consorziati.

b) l'elezione a maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio di Amministrazione che debbono essere scelti tra persone esterne all'Assemblea ma residenti nei Comuni Consorziati;

c) la nomina del Collegio dei revisori dei Conti;

d) la nomina dell'eventuale Comitato Tecnico Scientifico;

e) l'approvazione della pianta organica;

f) l'approvazione di proposte agli Enti Consorziati di modificazione del presente Statuto;

g) l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, dei contributi a carico dei Comuni e degli enti consorziati e gli impegni di spesa pluriennali;

h) la determinazione delle indennità di carica del Presidente e degli Amministratori del Consorzio;

i) la contrazione dei mutui;

l) l'adozione delle eventuali varianti al Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con l.r. n. 7/91, e dei piani di gestione del Parco e l'approvazione dei piani attuativi di settore;

m) la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

n) il parere sull'ammissione di altri Comuni che presentassero richiesta;

o) la revoca, con maggioranza assoluta dei voti, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Art. 6

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. L'Assemblea può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza unitamente all'ordine del giorno e devono essere recapitati al domicilio, mediante lettera raccomandata A/R, almeno cinque giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.

5. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio dei Comuni e degli Enti aderenti ed a quello del Consorzio. Presso la Segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'assemblea.

6. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione e almeno 4 Enti Consorziati; in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentate.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate al momento del voto, purché alla formazione di tale maggioranza partecipino i voti di almeno 4 Enti consorziati; le deliberazioni concernenti la modifica del Piano Territoriale e della compilazione degli elenchi delle bellezze naturali dovranno essere assunte con un quorum pari al 51% delle quote di partecipazione e sempreché sia stato acquisito il parere del Comune interessato territorialmente.

8. Le Assemblee sono pubbliche ed alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge e dallo Statuto.

9. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal Segretario, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il Presidente, provvedendo altresì alle formalità successive.

10. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dai membri della stessa che rappresentino almeno un terzo delle quote e/o almeno quattro Enti consorziati, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il Prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Art. 7

Composizione durata del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio nominato dall'Assemblea e da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea scelti fra persone esterne all'Assemblea, residenti sul territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio ed aventi i requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale ed in modo da consentire la più ampia partecipazione degli enti consorziati.

Per la nomina dei 4 membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) verrà compilata una lista di 9 nominativi formata da un candidato per ogni Ente Consorziato, così come indicato dal Sindaco di ogni Comune Consorziato e dal Presidente della provincia di Lecco e della Comunità Montana del Lario Orientale, o dai loro delegati. Tale lista verrà votata dall'Assemblea con la maggioranza di cui al precedente art. 6 comma 7;

b) successivamente, in una seconda votazione, ciascun Ente consorziato potrà attribuire ad uno o più candidati della lista sino ad un massimo di 4 membri, tanti voti quanti sono i punti di partecipazione percentuale così come definiti dall'art. 4. Risulteranno eletti consiglieri i 4 della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Quando per decesso, dimissione o altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza con la medesima procedura di cui al comma 1.

3. Nel caso di assenze ingiustificate e continuative di un componente del Consiglio d'Amministrazione, per un numero di sedute superiori a tre, l'Assemblea ne dichiarerà la decadenza e provvederà alla sua sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 4 anni e fino alla prima assemblea successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.

Art. 8

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze dell'Assemblea di cui al precedente art. 5, e secondo gli indirizzi dell'art. 35 della L. 142/90, provvede a quanto possa occorrere per l'amministrazione del Consorzio e per il conseguimento delle sue finalità.

2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina del Direttore e del Segretario del Consorzio;
- b) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario per la presentazione all'assemblea;
- c) l'assunzione del personale;
- d) l'autorizzazione al Presidente a stare in giudizio;
- e) la nomina delle Commissioni tecnico-consultive, nonché il conferimento di incarichi di studio e di ricerca, di collaborazione amministrativa, tecnica, operativa e la determinazione dei relativi compensi;
- f) le funzioni amministrative delegate al Consorzio, di cui alla l.r. 15 aprile 1975, e quelle subdelegate, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ad eccezione della compilazione degli elenchi delle bellezze naturali;
- g) la fissazione di tariffe e prezzi per i servizi prestati;
- h) l'approvazione dei regolamenti interni amministrativi e tecnici;
- i) l'approvazione del regolamento del personale;
- l) acquisizione e alienazione di immobili;
- m) ogni altro potere non espressamente attribuito all'Assemblea.

3. Il Consiglio nominerà tra i suoi membri un vice presidente.

Art. 9

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese.

2. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto due componenti o il Direttore.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera o fac simile portante l'ordine del giorno e spedita almeno una settimana prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata fino a 24 ore prima della riunione mediante telegramma, fonogramma o fac simile.

4. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Al Presidente ed agli amministratori del consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816.

2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

3. Il consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

Art. 11

Presidente del Consorzio

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio.

È nominato dall'assemblea. Deve essere residente nel territorio dei Comuni Consorziati, avere specifica competenza amministrativa, di conoscenza del territorio ed avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e non deve far parte dell'Assemblea.

2. In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e ne firma i processi verbali, in unione al segretario;
- b) rappresenta il Consorzio di fronte agli enti locali, le autorità regionali e statali ed i terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, previa l'autorizzazione a norma dello statuto;
- c) ha i poteri ordinatori e di rappresentanza che la legge Regionale o le varie leggi delegano al consorzio;
- d) rilascia le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri di competenza consortile;
- e) può delegare, per singole materie, o per categorie di affari le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o al direttore;
- f) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli Consiglieri;
- g) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione, in unione al segretario o al direttore;
- h) stipula i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- i) attende a quegli altri adempimenti che gli siano demandati per legge e per Statuto;
- l) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica del consiglio di Amministrazione stesso nella sua prima adunanza successiva.

3. In caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce il vice presidente o in mancanza il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

4. Il presidente dura in carica 4 anni e fino alla prima assemblea successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.

Art. 12

Direttore

Il Consorzio provvede alla nomina del direttore secondo le disposizioni e con le competenze di cui all'art. 8 della l.r. 26/96.

Art. 13

Il Segretario

1. È prevista la figura del Segretario consortile.

2. Il Segretario Consortile è incaricato, anche a termine, ed a tempo parziale.

3. Il Segretario sovrintende alla gestione amministrativa e contabile del Consorzio, partecipa alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea redigendone i relativi verbali ed esprime i pareri previsti dalla legge.

Art. 14

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri di cui almeno uno, quale presidente, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti nominati dall'Assemblea su designazione rispettivamente dell'Assemblea stessa, della Giunta Regionale e del Ministero del Tesoro, purché prestino servizio o risiedano nella Provincia di Lecco.

2. Al Presidente del collegio dei revisori dei conti e al revisore spettano i compensi previsti dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 «Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il

rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti». Ai componenti del collegio spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. 10 marzo 1995, n. 10 «Revisione dell'ordinamento del personale regionale».

3. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i revisori possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.

4. Il Collegio dei revisori controlla la gestione finanziaria del consorzio, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione.

Art. 15

Comitato Tecnico-Scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del Parco il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette componenti.

2. La giunta regionale con propria deliberazione determina i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, comprendente esperti anche indicati dalle associazioni protezionistiche, turistiche, ricreative e sportive presenti nel territorio del parco.

3. Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, per ciascuna seduta, non superiore agli importi determinati ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. n. 10/95.

Art. 16

Commissioni di studio

1. Il Consorzio può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite, su singoli problemi, dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo 3

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

Personale

1. Il Consorzio avrà propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina verrà determinata con apposito organico.

2. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

3. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla legge.

4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può far ricorso a contratti d'opera o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 18

Mezzi finanziari

1. Il Consorzio provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

a) finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione Lombardia e dell'Amministrazione Provinciale;

b) rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;

c) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e da servizi prestati;

d) contributi degli Enti Consorziati così come determinati annualmente dall'Assemblea Consortile;

e) proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, quelli derivanti da atti di liberalità e quelli derivanti dalle attività economiche svolte dal Consorzio.

2. Il Consorzio si avvarrà del servizio di tesoreria affidato ad una banca che abbia uno sportello o apra un apposito sportello di tesoreria in uno dei comuni consorziati e che sia autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Il servizio di tesoreria viene affidato con le modalità previste dal d.lgs. n. 77/95 e successive modificazioni.

Art. 19

Contributi degli Enti Consorziati

1. Trattandosi di Parco regionale le spese di funzionamento e di investimento del Consorzio e quelle sostenute

per l'espletamento di funzioni e compiti affidatigli sono a carico della Regione Lombardia. Le spese che non venissero coperte dalla Regione Lombardia o dai contributi di cui ai punti a) b) c) e) del precedente articolo verranno così ripartite:

a) per i Comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) per gli Enti (Comunità Montana del Lario Orientale e Provincia di Lecco) in ragione del 6% e del 12% per ognuno rispettivamente.

2. Al fine di consentire un corretto riparto delle spese il Consiglio di Amministrazione dovrà inviare alle Amministrazioni Consorziati (che dovranno inviare le loro osservazioni al Consorzio nei 25 giorni successivi), lo schema di bilancio preventivo almeno trenta giorni prima della scadenza di legge prevista per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

3. I contributi degli Enti Consorziati dovranno essere versati di norma in due rate semestrali con scadenza 10 febbraio e 10 luglio. Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere, in funzione delle necessità del Consorzio, versamenti secondo scadenze diverse.

Art. 20

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato entro il termine stabilito dalla legge.

3. Il bilancio deve essere deliberato in pareggio.

4. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Titolo 4

PARTECIPAZIONE

Art. 21

Partecipazioni di Enti ed Associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, il Consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli Enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

Art. 22

Servizio volontario di vigilanza ecologica

1. È istituito nell'ambito del parco il Servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della l.r. 29 dicembre 1980, n. 105 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) collaborano con il personale del Consorzio alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del parco.

3. Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore o un funzionario del Consorzio, ovvero persona nominata dal Consiglio di Amministrazione avente i requisiti di competenza e capacità.

4. Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:

a) la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;

b) la predisposizione degli ordini di servizio;

c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alla trasgressione e la loro trasmissione alle autorità competenti;

d) la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di Vigilanza Ecologica;

e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del Parco, da trasmettere alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 26, 4° comma della l.r. n. 86/83;

f) le altre funzioni previste dal regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.

5. Compete al Consiglio di Amministrazione l'organizzazione dei corsi di formazione delle Guardie Ecologiche, la stipula dei contratti di assicurazione per le G.E.V.

Titolo 5

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Pubblicità degli atti

Per la pubblicità degli atti del Consorzio, l'affissione all'Albo pretorio del Comune, sede del Consorzio, fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

Art. 24

Devoluzione del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio, qualora la gestione del Parco regionale del Monte Barro non avesse a proseguire con apposito Ente regionale, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti Consorziati secondo criteri da stabilirsi dall'Assemblea, e/o dalla Regione Lombardia nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 25

Richiamo alle leggi

Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano nell'amministrazione e nel funzionamento del Consorzio, le norme stabilite dalle l. 142/90, l. 394/91, l.r. 86/83, l.r. 26/96, l.r. 32/96 e di ogni altra disposizione legislativa nazionale o regionale in materia di Consorzi ed aree protette.

Bozza di statuto predisposta dal Consorzio Parco Monte Barro e di cui il Consiglio direttivo ha preso atto, all'unanimità, nella seduta del 20 settembre 1997.

